

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Ida Ponticelli visto l'art. 429 c.p.c., come modificato dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, sentita la discussione orale, pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 5480/18 R.G. LAVORO/PREVIDENZA

TRA

TESSITORE ANNALISA, rapp.to e difeso dall'avv. JOANNA AGNIESZKA SIEMIENIAK presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti;

RICORRENTE

E

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto

RESISTENTE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE QUALE SUCCESSORE DI EQUITALIA in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Barbara Carbognani

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18.4.2018 la ricorrente in epigrafe ha chiesto a questo giudice di dichiarare prescritti i crediti relativi al mancato pagamento di contributi previdenziali risultanti dall'estratto di ruolo rilasciato in data 8.3.2018.

Ha dedotto di non aver giammai ricevuto la notifica di cartelle di pagamento relative ai crediti anzidetti e di aver appreso solo dall'esame del proprio estratto conto previdenziale dell'esistenza di tali omissioni contributive e di aver pertanto potuto proporre solo a far tempo da tale data il presente giudizio.

Deduceva la prescrizione quinquennale dei crediti.

L'Inps si costituiva e resisteva alla domanda come in memoria di costituzione.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, successore a titolo universale ex lege di Equitalia, si è costituita in giudizio eccependo la carenza di interesse della parte ad impugnare il ruolo e deducendo di avere regolarmente notificato la cartella per cui è causa.

All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, il giudicante, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.

L'opposizione è inammissibile.



Ai fini della presente decisione si ritiene indispensabile effettuare una breve ricognizione della evoluzione giurisprudenziale in materia del c.d. recupero di tutela. Si legge nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione n.562 del 10.08.2000: << In relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l'opposizione nelle forme previste dalla legge n.689 del 1981 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; quando, invece, tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione a norma dell'art.615 cod. proc. Civ. ..., in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e dell'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale.>>;

Si legge nella sentenza sez. I civ. n.3450 del 09.03.2001: << In relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l'opposizione nelle forme previste dalla legge n.689/81 solo per la sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; quando invece tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione a norma dell'art.615 cod. proc. Civ.... in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale.>>;

Si legge nella sentenza sez. 5 n.16464 del 22.11.2002:<< In tema di riscossione delle imposte dirette disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, l'omessa notifica della cartella di pagamento da parte dell'amministrazione finanziaria-cui pure essa è tenuta ai sensi dell'art.25 -non invalida la procedura di esazione, in quanto, come si desume tanto dall'art.30 dello stesso D.P.R. n.602 del 1973 che dall'art.16 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n.636, come modificato dall'art.7 del d.p.r. 3 novembre 1981 n.739, il contribuente può ricorrere contro la pretesa tributaria impugnando anche il solo avviso di mora, non soltanto per far valere vizi propri di tale ultimo atto, ma anche per "recuperare" la tutela in sede di esecuzione esattoriale non esercitata per la mancata notifica della detta cartella.>>.

Osserva il Tribunale che tale sistema di tutela si è ulteriormente evoluto a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione n. 19704 del 02.10.2015; esse Sezioni Unite hanno stabilito l'ammissibilità della



impugnazione dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art.100 c.p.c. come il modo più affidabile del c.d. recupero della tutela, nel caso in cui le notifiche delle cartelle esattoriali, per esempio, siano nulle o per qualsiasi altro motivo per il quale esso contribuente dimostri in giudizio di avere avuto effettiva e legale conoscenza della pretesa tributaria nella data del rilascio del c.d. estratto di ruolo. In tale evenienza, non è più necessario aspettare la notifica del successivo atto della procedura di riscossione esattoriale, che può essere rappresentato da una notifica di un avviso bonario, dalla notifica di un preavviso di fermo, dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria etc. I rimedi, che esso contribuente non ha potuto esercitare per la nullità di una precedente notifica, possono essere esercitati non più aspettando il successivo atto della procedura di riscossione esattoriale, bensì con il rilascio di estratto di ruolo; le Sezioni Unite hanno quindi individuato una c.d. soglia anticipata di tutela.

Quindi nelle ipotesi di opposizione a cartelle esattoriali per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato sia utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto alla quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cass. Sez. 6 Ord. N.24506 del 30.11.2016; Cass. Sez. 6 Ord. N.15116 del 17.07.2015 ; Cass. Sez. lav. 24.04.2014 n.9310; Cass. Sez. 5 sent. n.18972 del 10.09.2007), sia impugnando l'estratto di ruolo per gli stessi motivi per i quali si è deciso di non aspettare il successivo atto della sequenza procedimentale.

Nel caso di specie è chiaro che il momento di tutela da recuperare è quello dell'opposizione alla cartella esattoriale al fine di far valere la prescrizione estintiva quinquennale del credito contributivo dell'ente di previdenza. E tale momento di tutela è regolato dall'art.24 del D.lgs. n.46 del 26.02.1999, ai sensi della quale disposizione è indispensabile ai fini della ritualità dell'opposizione depositare l'atto di opposizione entro 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale ovvero dalla data della conoscenza della pretesa contributiva che coincide con la data di rilascio degli estratti contributivi. In tale evenienza, quindi, si fa valere attraverso l'opposizione ad estratto di ruolo la eventuale prescrizione che sia maturata alla data della presunta, bensì nulla notifica della cartella esattoriale.

Non essendo avvenuta la notifica della cartella esattoriale, si applica per analogia il termine di cui all'art.24 del D.Lgs. n. 46 del 26.02.1999, per cui si deve stabilire se nel termine di 40 giorni dalla data di rilascio del ruolo è stata depositata essa opposizione; e nel caso di specie l'estratto di ruolo è stato ricevuto in data 8.3.2018 ed essa opposizione è stata depositata presso questo Tribunale in data 18.4.2018 e quindi nel termine perentorio di 40 giorni.



Nei casi in cui si impugna un preavviso di fermo, un'intimazione di pagamento, un avviso bonario, un preavviso di iscrizione ipotecaria, si verte nella prima ipotesi di c.d. recupero di tutela sopra indicata, e cioè in materia di opposizione al primo atto successivo alla nullità della notifica della cartella esattoriale; e non già nella seconda ipotesi, e cioè nel caso di impugnazione del c.d. estratto di ruolo.

Nella fattispecie per cui è causa si è verificata, tuttavia, un'altra evenienza: e cioè un'opposizione ad estratto di ruolo pur in presenza di una valida notifica delle cartelle esattoriali (cfr. relate di notifica in produzione Agenzia delle Entrate).

Questa fattispecie non rientra in alcuna ipotesi di recupero di tutela.

Tale ipotesi è stata esaminata dalla giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. Cass. Sez. lav. n.6034/2017 del 09.03.2017 e Cass. Sez. lav. n.22946/2016 e Cass. Sez. lav. 20618/2016; Corte di Appello di Napoli , 09.01.2019), la quale ha chiarito che *"difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi ; avendo egli a disposizione , prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art.615 c.p.c. ... diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato ben a conoscenza , in precedenza della sua esistenza..."*.

Quindi nel caso di specie essa opposizione risulta essere inammissibile per carenza di una minaccia concreta di esecuzione ovvero di un rifiuto recente dell'amministrazione di effettuare uno sgravio per debiti prescritti. E' necessario aggiungere che, proprio in considerazione della circostanza che non è possibile per l'Istituto di previdenza ricevere contributi prescritti, che è indispensabile individuare il momento nel quale sia il titolare del credito che l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti; ad avviso del giudicante tale intenzione si manifesta nel caso in cui venga notificata un'intimazione di pagamento ovvero altro atto della procedura di riscossione esattoriale; difatti, la cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito dopo sei mesi dalla data di notifica perdono l'efficacia e la natura dell'atto di precetto secondo il paradigma di cui all'art.481 c.p.c., per cui ai fini della esecuzione è necessaria la notifica di un altro atto di precetto; nell'ambito della procedura di riscossione esattoriale invece la natura di atto di precetto della cartella



di pagamento viene riacquistata allorquando, ai sensi dell'art.50 del d.p.r. n.602/1973, è notificata un'intimazione di pagamento .

Nel caso di specie manca tale atto e difetta per l'effetto l'interesse ad agire ai sensi dell'art.100 c.p.c.

Ne consegue l'inammissibilità della presente opposizione.

Le spese di lite sono compensate in ragione del recente mutamento di orientamento giurisprudenziale di questo giudice sullo specifico punto.

P.Q.M.

a) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;

b) compensa le spese di lite.

Così deciso in Aversa addì 9.9.2019

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Ida Ponticelli



